

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare srl – Centro Clinico e di Ricerca con sede in Roma Via Reno n. 30, codice fiscale 03340130586, partita IVA 01185841002 nella persona del suo legale Rappresentante, Prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05.03.1939 (C.F. SCCCMMN39C05B354E).

E

La Fondazione “ Protettorato San Giuseppe” con sede legale in Via Nomentana 341 – 00162 Roma (RM) Cod. Fisc.80089070587, nella persona del suo Presidente Consiglio Amministrazione Dott. Ssa Elda Melaragno, sito www.protettoratosangiuseppe.it

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La Fondazione “ Protettorato San Giuseppe” assicura all'interno della Unità Operativa “”, autorizzata e/o accreditata, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nel Servizio si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

- **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

- **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta/psicologa designato dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare srl – Centro Clinico e di Ricerca, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Servizio, come responsabile aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - A) il nominativo del tirocinante;
 - B) i nominativi del responsabile della struttura ospitante
 - C) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - D) le strutture del Servizio (sedi, reparti. Uffici, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

- **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - 1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - 2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - 3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - 4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

- **ART. 5**

- La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- L'invio delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

- **ART. 6**

- La Convenzione avrà validità di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata.

- **ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

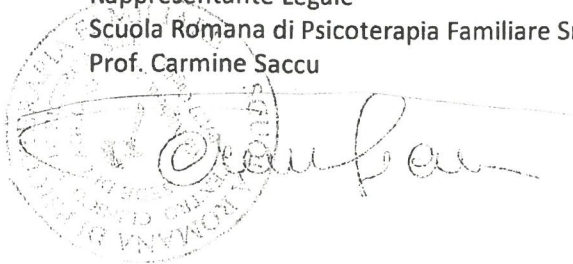
ART.8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16; tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 17 ottobre 2026

Rappresentante Legale
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare Srl
Prof. Carmine Saccu



La Fondazione "Protettorato San Giuseppe"
Presidente Consiglio Amministrazione
Dott. Ssa Elda Melaragno

